SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» **(259)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BATTELLO *(PCI)* 3, 23, 24
CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 3, 4, 8 e *passim*
DI LEMBO *(DC)* 26
FILETTI *(MSI-DN)* 21
GALLO *(DC), relatore alla Commissione* ..... 2, 3, 4 e *passim*
GOZZINI *(Sin. Ind.)* 20
MARINUCCI MARIANI *(PSI)* 4, 31
MARTORELLI *(PCI)* 12, 13, 14
PALUMBO *(PLI)* ..... 21, 22, 27 e *passim*
PINTO Michele *(DC)* 9, 10
RICCI *(PCI)* .....11, 16, 17 e *passim*
RUSSO *(Sin. Ind.)* 8, 22
VITALONE *(DC)* ..... 4, 5, 8 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» (259)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 30 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante. Nel frattempo è pervenuto il parere, favorevole con osservazioni, della 1ª Commissione.

Prego il relatore alla Commissione di illustrare il disegno di legge con una relazione che sarà, penso, breve perchè tutti abbiamo usufruito dei suoi lumi (veramente preziosi) nel corso del dibattito svoltosi nella stessa seduta del 30 novembre scorso.

Passeremo poi all'esame (premessa ovviamente una nuova brevissima discussione generale) di quegli emendamenti che, in forma di suggerimenti, erano già stati presentati a conclusione dei nostri lavori in sede referente.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, per la mia relazione in questa sede faccio riferimento a quanto da me esposto in sede referente. Come preannunciato dal Presidente è già pervenuto il parere della 1ª Commissione che, sostanzialmente, condivide i punti di vista espressi dalla nostra Commissione a proposito del disegno di legge in esame. Infatti la lettera *a*) del parere della 1ª Commissione, concernente le fattispecie di reato in materia di armi, rappresenta più che altro un'affermazione di principio, che non incide sul vivo del provvedimento stesso. Possiamo quindi, condividere le considerazioni della Commissione consultata ma dobbiamo rilevare – ripeto – che non vi è alcuna incidenza sostanziale sulla formulazione del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda le proposte di emendamento formulate nel corso dell'esame in sede referente, vorrei sottolineare un aspetto molto importante circa il capoverso dell'articolo 235 del codice di procedura penale. Infatti l'equiparazione di «tutti coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato» alle persone le quali siano state dichiarate «delinquenti abituali, professionali o per tendenza», o si trovino «sottoposte a misura di sicurezza personale», o siano «già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo» (qui troviamo una apprezzabilissima limitazione) quando siano stati «colti nella flagranza di un delitto non colposo», questa equiparazione, ripeto, dei non residenti nel

territorio nazionale a chi ha una carriera penale o giudiziaria così pesante alle proprie spalle può sembrare forse eccessiva.

Proporrei, quindi, la soppressione del riferimento ai non residenti nel territorio dello Stato. Anche la senatrice Marinucci, insieme ed altri colleghi, si era unita a questa osservazione che, *re melius perpensa*, mi sembra perfettamente adeguata e ragionevole, poichè si tratta di una norma che rischierebbe di creare turbativa nei rapporti internazionali nell'ambito dei quali si deve agire con prudenza e saggezza.

Illustrerò ora una forte perplessità relativa al terzo comma dell'articolo 235 (lo stesso discorso sarà fatto per il penultimo comma dell'articolo 236) relativo alla procedibilità a querela della persona offesa nell'ipotesi di arresto obbligatorio (articolo 235) o facoltativo (articolo 236) nel caso in cui l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica, presente nel luogo, di voler proporre querela.

Questa norma, esistente nel testo vigente degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale è una disposizione che va profondamente contro la filosofia della procedibilità a querela della persona offesa. Soprattutto, si tratta di uno strumento singolarmente idoneo a determinare manovre di pressione (oserei dire di ricatto) da parte dell'offeso del reato nei confronti dell'autore, anche perchè ci si presenta una domanda di questo tipo: che cosa succederebbe nel caso in cui l'offeso dal reato dichiarasse di voler proporre querela e poi non la proponesse? Un atto di disposizione privata come quello della dichiarazione di una futura proposizione di querela determina obbligatoriamente (nel caso dell'ultimo comma dell'articolo 235) o facoltativamente (nel caso del penultimo comma dell'articolo 236) la restrizione della libertà personale dell'autore del fatto.

Per quanto riguarda i reati procedibili a querela della persona offesa, la proposta del relatore, quindi, sarebbe di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 235 e del penultimo comma dell'articolo 236. In questi casi la procedibilità si mette in moto una volta che la relativa condizione sia stata effettivamente realizzata, senza dar vita a questo istituto indubbiamente ibrido che è la dichiarazione di voler proporre, la quale non è ancora una proposizione.

BATTELLO. Permanendo la flagranza? Se c'è stata la flagranza, anche la perseguibilità a querela non è più...

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, non viene a mutare il regime di procedibilità a querela della persona offesa; soltanto nel caso di limiti di pena che portano all'arresto obbligatorio, si subordina l'arresto alla dichiarazione della persona offesa «di voler proporre la querela».

Propongo la soppressione di queste ultime parole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Basta togliere quel «voler».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Sottosegretario, lei ha in un certo senso preceduto la mia proposta; a mio avviso si dovrebbe dire «proponga querele».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'offeso dal reato dichiara all'ufficiale o all'agente di polizia di proporre querela.

GALLO, *relatore alla Commissione.* No, nei casi previsti da questo articolo, è meglio dire: «qualora l'offeso dal reato proponga querela, può farlo anche oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Concordo pienamente.

GALLO, *relatore alla Commissione.* Questo emendamento dovrebbe valere anche per il penultimo comma dell'articolo 236 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, sembra che sia emerso un largo consenso in questa Commissione circa la cancellazione della fattispecie prevista dall'articolo 341, cioè l'oltraggio, perchè sembra perpetuare quel regime di privilegio che viene accordato nella repressione del reato contro il rappresentante del pubblico potere in materia di offesa all'onore, al decoro, eccetera.

Direi che, oltre tutto, è uno degli strumenti – l'abbiamo tutti quanti presente – che si presta maggiormente a rafforzare il pericolo di una tentazione prevaricatoria da parte del rappresentante dei pubblici poteri.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, mi scusi se la interrompo, ma per quanto riguarda l'oltraggio aggravato lei aveva fornito dei chiarimenti l'altra volta e vorremmo verificarli.

GALLO, *relatore alla Commissione.* L'oltraggio aggravato rimane nei limiti dei tre anni, quindi non c'è problema perchè rientriamo nella fattispecie; la deroga apportata da quest'ultimo comma concerne soltanto la figura criminosa della prima parte dell'articolo 341, che è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.

Per quanto riguarda invece l'oltraggio aggravato, lo ripeto, rimaniamo nei limiti di pena. La proposta quindi dovrebbe essere eventualmente questa: «previsti dall'articolo 341, primo e secondo comma», fermo restando il potere di arresto in flagranza per l'articolo 341, terzo comma, ma questo non è necessario dirlo perchè per il terzo comma ricadiamo automaticamente nei limiti.

MARINUCCI MARIANI. Quindi cancelliamo la menzione dell'articolo 341, o la lasciamo?

GALLO, *relatore alla Commissione.* Propongo di non menzionare il primo e il secondo comma dell'articolo 341; il terzo comunque non pone problemi perchè, lo ripeto, in questo caso rientriamo nei limiti generali di pena previsti per l'arresto.

VITALONE. L'oltraggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 341 prevede due ipotesi disgiuntive; se concorrono entrambe scatta l'arresto obbligatorio perchè si supera il tetto dei tre anni. Se si verifica invece

soltanto una delle due ipotesi – la presenza di più persone, o la violenza o la minaccia – l'aggravante opera nella misura di un terzo, che, addizionato ai due anni, fa due anni e otto mesi, quindi si rimane sotto il tetto dei tre anni.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'ultimo comma rimane nei limiti di circostanza speciale ad effetto comune e quindi è pacifico che siamo al di sotto dei limiti.

VITALONE. Quindi non è consentito l'arresto?

GALLO, *relatore alla Commissione*. No. L'articolo 341 verrebbe escluso per quanto concerne il primo, il secondo e il quarto comma. Non si parla del terzo comma perchè in questo caso è esattamente previsto il limite dei tre anni.

PRESIDENTE. Insomma, se non ho capito male la domanda del senatore Vitalone è la seguente. Un oltraggio con minaccia o violenza che sia senza attribuzione di fatto determinato non consentirebbe più l'arresto?

VITALONE. Ovvero: l'oltraggio consumato in presenza di più persone non consente l'arresto?

GALLO, *relatore alla Commissione*. Qui il relatore si interrompe perchè si rifà a quello che la Commissione vorrà decidere.

Il mio parere esclusivamente personale è che la linea evolutiva sia nella perfetta equiparazione del reato di oltraggio, salvo eventualmente ipotizzare una circostanza aggravante, che d'altra parte già esiste come aggravante comune nei reati di ingiuria o di diffamazione; cioè i reati contro l'onore.

Pertanto non mi sentirei di rafforzare il regime anche procedurale attraverso la esperibilità di un arresto in flagranza fuori di quelli che sono i limiti di pena ordinariamente contemplati appunto per l'arresto in flagranza, sia pure facoltativo.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che forse siamo un po' troppo legati alla formulazione dell'articolo 341. Un delicato tema che si apre alla nostra discussione è quello della valutazione della gravità dell'oltraggio. L'oltraggio consistente nell'attribuzione di un fatto determinato merita davvero un regime di maggiore severità rispetto all'oltraggio commesso con violenza o minaccia? Certo, capisco che la violenza o la minaccia possano essere ritenute tali dal pubblico ufficiale anche quando non ci sono.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Direi che la legge presenta una coerenza perfetta rispetto al sistema attuale, perchè l'oltraggio è un delitto che viene compiuto contro la pubblica Amministrazione. Ora, il connotato, l'elemento qualificante della attribuzione di un fatto determinato implica evidentemente una lesione dell'interesse della pubblica Amministrazione, della credibilità dei suoi agenti in misura molto maggiore di quanto non possa discendere da un comportamento di violenza o di minaccia, che potrà essere più grave nei confronti del singolo, ma che entra molto meno in profondità nella tutela degli interessi.

Quindi non è un caso che l'attribuzione del fatto determinato sia sanzionata in misura maggiore, in quanto implica altre aggravanti che si riverberano sulla persona fisica del pubblico ufficiale. Naturalmente, signor Presidente, faccio di nuovo una riserva: tutto questo vale fino al momento in cui l'oltraggio non venga ricondotto ai princìpi generali dei delitti contro l'onore, ma nella sistematica attuale del codice questa valenza maggiore accordata all'attribuzione di un fatto determinato mi pare che sia assolutamente coerente.

PRESIDENTE. Comunque è chiaro ai colleghi della Commissione che, in caso di soppressione della menzione dell'articolo 341 nell'ultimo comma dell'articolo 2, non si porrebbe problema per la facoltatività dell'arresto in flagranza per l'oltraggio consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, mentre, invece, cadrebbe la possibilità di arresto facoltativo in flagranza sia per l'oltraggio con violenza, che per l'oltraggio con minaccia, e per l'oltraggio commesso in presenza di un pubblico ufficiale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Quindi, in questi casi, di oltraggio non si dovrebbe parlare, perchè, per quanto riguarda il terzo comma, di cui avevo proposto la soppressione, ricadiamo nei limiti di pena previsti in via generale per la facoltatività dell'arresto, mentre ne rimarrebbero escluse le altre figure.

L'articolo 405 riguarda il turbamento delle funzioni religiose per le quali avevo chiesto il richiamo all'articolo 406, e mi sembra anche questa un'innovazione ormai matura. Un'alternativa potrebbe essere la soppressione di questo articolo; personalmente sarei più favorevole alla conservazione di questa possibilità (ricordiamoci che si tratta di arresto puramente facoltativo) anche perchè il secondo comma dell'articolo 403, per ciò che concerne l'offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio delle persone, rientra nei limiti dell'arresto facoltativo, ma non vi rientrerebbe più per effetto della minor consistenza dell'articolo 406. Lo stesso discorso può essere esteso agli articoli 404 e 406, che rientrano nei limiti dell'arresto facoltativo, per quanto riguarda la religione dello Stato, si tratterebbe di estendere la norma anche ai culti ammessi.

Per gli articoli 403 e 404 bisogna fare riferimento allo articolo 406 in quanto essi, per quanto concerne l'offesa alla religione dello Stato, ricadono sotto la previsione dei limiti e delle possibilità di arresto facoltativo.

Abbiamo poi l'articolo 418 che mi sembra fuori discussione.

Sull'articolo 515, una considerazione fatta dal senatore Ricci mi porta a ritenere che la frode nell'esercizio del commercio non meriti l'inclusione in questo elenco. Nel quale, invece, dovrebbero essere inclusi i reati di cui all'articolo 633, nonchè, per quanto riguarda i reati concernenti le armi o le materie esplodenti, il delitto di apologia del fascismo.

Sull'articolo 688, riguardante l'ubriachezza, non avevo fatto osservazioni nel corso della mia precedente relazione; la senatrice Marinucci mi faceva rilevare come si tratti di un'estensione forse oggi immotivata, anche perchè i casi di ubriachezza che si sostanziano nella fattispecie dell'articolo 688, così frequenti un tempo, divengono oggi sempre più rari. C'è soltanto un problema: se l'articolo 688 potesse applicarsi anche agli stati di ebbrietà (non ubriachezza) dovuti a sostanze stupefacenti, il discorso acquisterebbe tutto un altro senso. Questo, tuttavia, implicherebbe una modifica dell'articolo

681, perchè non credo che le norme dettate dagli articoli 85 e seguenti siano applicabili a fattispecie incriminatrici come quella dell'ubriachezza manifesta.

Per quanto riguarda l'articolo 707 il relatore si era espresso per la sua inclusione nel 708. Su questo punto mi permetterei di insistere perchè, al di fuori delle dichiarazioni spesso sbandierate in tema di criminalità organizzata, l'articolo 708 deve essere considerato uno degli strumenti più validi per la repressione delle forze di criminalità organizzata, pensiamo alla droga, al contrabbando, ai sequestri di persona e così via.

Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4 del disegno di legge, oserei dire che non esistono dubbi, perchè l'articolo 3 rende immediatamente applicativo il disposto di questo testo e risponde a quelle che ne costituiscono le *rationes* più profonde, mentre l'articolo 4 discende da tale ordine.

Mi pare che la discussione sia a questo punto incentrata soprattutto sulla disciplina dell'articolo 341 in tema di oltraggio, sulla possibilità di includere gli articoli 404 e 406 e di escluderne l'articolo 405, cosa che troverebbe però il relatore contrario.

Forse qualche dubbio potrebbe essere manifestato, ma il relatore sarebbe favorevole all'esclusione di questa figura criminosa in tema di frode nell'esercizio del commercio.

RUSSO. Per quanto riguarda l'articolo 341, pur concordando con il relatore, resta una perplessità nel caso in cui l'oltraggio al pubblico ufficiale avvenga, con violenza o minaccia e in presenza di più persone. In questo modo, infatti, il discorso non può essere riportato al concetto di tutela del prestigio (concetto vagamente autoritativo) bensì ad una sorta di difesa del pubblico ufficiale di fronte alle aggressioni che, sia pure ferme al livello di minaccia, restano sempre un atto di violenza.

Leggevo, infatti, che uno dei criteri da seguire nella modifica del codice penale è quello di enucleare i filoni d'interesse. In questa linea, quindi, si può ammettere la possibilità di arresto in flagranza, nel caso di violenza o minaccia in presenza di più persone, perchè non possiamo nasconderci che la nostra è una società violenta per una serie di cause che non sta a noi esaminare, ma che emergono al punto da far temere la perdita di rispetto della dignità umana.

Anche chi serve lo Stato in divisa ha un suo diritto ad essere rispettato, non soltanto per l'onore o il prestigio che può derivare dalla divisa stessa, ma perchè si tratta della dignità di una persona particolarmente esposta nei momenti esecutivi delle sue funzioni.

Occorre, quindi, vedere con favore la possibilità dell'arresto, per lo meno quando concorrano queste due aggravanti.

PRESIDENTE. Quando concorrano l'una e l'altra?

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Russo intende in presenza di violenza.

PRESIDENTE. Si tratta di due ipotesi diverse. Infatti, mentre il relatore è favorevole alla soppressione, il senatore Russo vorrebbe mantenere l'arresto quando concorrano insieme le due fattispecie dell'ultimo comma.

VITALONE. La possibilità dell'arresto è già prevista dalla norma.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Mi pare che la proposta del senatore Russo, al riguardo...

RUSSO. Troncherebbe la testa ad una vecchia disputa giurisprudenziale.

Per quanto attiene alle armi, poi, non ho ben compreso il pensiero del relatore. Mi sembra, infatti, che il parere della 1ª Commissione ci solleciti a tener presente la possibilità di arresto facoltativo in flagranza nel caso di contravvenzioni attinenti alle armi. Si può ammettere, quindi, l'eliminazione dell'arresto facoltativo, ma sempre in coerenza alla linea di repressione della violenza, in qualunque modo questa venga espressa.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 236 del codice penale recita «hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi», non parla, quindi, di delitti.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Che sono le ipotesi meno significative.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Comprende, quindi, anche le fattispecie contravvenzionali.

RUSSO. Non dobbiamo dimenticare, poi, che l'articolo 633 del codice penale ha rappresentato il pilastro di tutte le incriminazioni che sorsero durante l'«autunno caldo». Quindi, prevedere oggi l'arresto facoltativo in flagranza per i fatti puniti dall'articolo 633 del codice penale, mi sembra rispondere, più che altro, alla preoccupazione del mantenimento dell'ordine pubblico inteso nella sua accezione normativa.

Il concetto «ordine pubblico» è molto difficile da definire, giuridicamente ambiguo e si potrebbe prestare ad impedire rivendicazioni a sfondo sociale sotto il nome della difesa dell'ordine pubblico.

L'occupazione di fabbriche, per esempio, avvenuta durante l'«autunno caldo» è entrata nella tradizione delle lotte operaie e, se a livello costituzionale esiste la tutela del diritto di sciopero, ciò è dovuto al fatto che il legislatore ha fatto proprio il tipo di rivendicazione che avviene durante gli scioperi.

Infatti, proprio accettando un concetto di ordine pubblico – come quello stabilito dalla Corte costituzionale, che tutela la rivendicazione effettiva di tutti i diritti inviolabili dell'uomo – dobbiamo riconoscere che non esiste la pericolosità che giustificherebbe un intervento come quello dell'arresto. Anzi, la previsione dell'arresto, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, potrebbe non essere proficua perchè indurrebbe le forze dell'ordine ad un atteggiamento repressivo (si ricordino, in merito, i fatti di Avola, durante i quali il duro intervento delle forze dell'ordine produsse addirittura dei morti).

È opportuno, a questo riguardo, un emendamento di questo tipo: dopo le parole «articolo 633 del Codice penale» contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, quarto comma, aggiungere «a meno che questo reato non sia commesso nel caso di sciopero legittimo».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Bisognerebbe prima vedere di regolare la materia degli scioperi, quali siano quelli legittimi e quali quelli illegittimi. La questione è controversa.

VITALONE. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 235 ritengo che tale norma, a differenza di quella contenuta nel capoverso dello stesso articolo, non consideri – in regime eccettuativo – quali siano le conseguenze di una vasta serie di reati colposi (punibili con una pena edittale nel massimo non inferiore a cinque anni) che impongono l'arresto obbligatorio.

Per esempio: l'omicidio colposo, punito con una pena da 6 mesi a 5 anni, provoca l'obbligatorietà dell'arresto in caso di flagranza. Tutta la gamma dei cosiddetti delitti colposi di danno (l'incendio, il naufragio, i disastri aerei e ferroviari, il crollo di costruzioni, in quanto colposi) è costituita da reati punibili tutti con una pena che, nel massimo, giunge a 5 anni.

A mio avviso la Commissione dovrebbe porre attenzione sul fatto che, lasciando la norma così com'è, si impone l'arresto obbligatorio in flagranza per tutti questi delitti. La qual cosa si presta a delle applicazioni non corrette, tenuto conto del fatto che si tratta di reati la cui dinamica deve essere spesso oggetto di particolari accertamenti e che non può essere colta, nella sua oggettiva entità, dalla sommaria delibazione che un pubblico ufficiale è chiamato a fare.

L'emendamento che presenteremo cercherà di recuperare un trattamento più equo per il delitto colposo, riducendo, in questa materia, il paradigma dell'obbligatorietà. È questa una scelta di chiaro significato, ispirata all'esigenza di limitare i casi in cui deve essere imposto l'arresto obbligatorio per una fattispecie colposa.

Si pensi, infatti, a tutti i fatti commessi durante la circolazione stradale. Se si mantenesse l'arresto obbligatorio, nel caso in cui ci trovassimo di fronte all'investimento di una persona, si verrebbe a vanificare, sicuramente, quell'obbligo di solidarietà imposto dal Codice della strada: il soccorso alla persona investita. Infatti, colui che viene colto in flagranza, verrebbe automaticamente arrestato.

PINTO Michele. Questo è il punto della norma particolare che esclude l'arresto nell'ipotesi che si soccorra il ferito. Si cerca così di obbligare una persona al soccorso.

PRESIDENTE. Esiste una norma chiaramente espressa.

VITALONE. Anzi è un modo per obbligare a soccorrere.

PRESIDENTE. Il problema sussiste. Mi pare che il senatore Vitalone ha fatto riferimento anche a questa ipotesi.

VITALONE. Non ho potuto compiere la ricognizione di tutto il sistema punitivo, però credo che se andiamo a verificare troveremo anche altre fattispecie colpose, oltre quelle che ho citato, per le quali la sanzione edittale è molto alta.

PRESIDENTE. Fino ad oggi cosa accadeva? Gli dicevano: vada, vada pure?

VITALONE. Dobbiamo riconoscerlo con lealtà: fino ad oggi è stata fatta un'applicazione trasgressiva della norma, e questo alla luce del buon senso. Però, così facendo, noi esponiamo l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria al rischio di contravvenire alla legge, violando un suo specifico obbligo.

PRESIDENTE. Una proposta di riforma in questo senso moralizzerebbe il sistema.

VITALONE. Appunto. Vorrei ora svolgere un'altra osservazione sulla querela, circa la formulazione proposta dal collega Gallo, che mi trova in larga misura d'accordo. Il problema esiste ed è esattamente nei termini enunciati dal nostro illustre relatore, però vorrei dire che se noi non esplicitiamo che l'atto di querela può essere proposto anche oralmente...

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'ho già detto.

VITALONE. Perdonate; noi allora dobbiamo modificare la norma dell'articolo 10 del codice di procedura penale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Appunto, l'ho già detto.

VITALONE. Forse quello che il relatore ha detto però non è satisfattivo. L'articolo 10 del codice di procedura penale sottrae efficacia alla dichiarazione orale di querela, qualora questa dichiarazione non sia documentata in un processo verbale. Ora, potrebbe accadere che nella flagranza del reato sia particolarmente disagevole assumere processo verbale. Immaginate un fatto accaduto in aperta campagna nel cuore della notte e per il quale si debba andare in ufficio a raccogliere il processo verbale. Lo ripeto, a mio avviso dovremmo andare ad incidere sull'articolo 10 del codice di procedura penale, che recita testualmente: «La dichiarazione orale di querela non produce effetti, se il processo verbale non è sottoscritto dal querelante», eccetera.

GALLO, *relatore alla Commissione*. È una firma che si richiede.

VITALONE. Forse diciamo la medesima cosa, senatore Gallo. Ci dobbiamo preoccupare di far collimare le due previsioni.

PINTO Michele. Allora andava bene la formula «dichiari», anzichè «proponga».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Quello è un sistema ricattatorio, perchè poi il soggetto non propone. Diciamo «proponga oralmente». In questo caso avremmo una legge speciale. Il problema sollevato dal senatore Vitalone non esiste, perchè una volta che si dica «proponga oralmente», abbiamo una legge speciale che in base all'articolo 15 del codice penale deroga al principio posto nell'articolo 10 del codice di procedura penale. Quindi in questo caso la proposizione orale non è subordinata a quelle formalità che sono contemplate dal suddetto articolo 10. Sono d'accordo, collega Vitalone, che si debba indicare «oralmente», però abbiamo una legge speciale che, lo ripeto, in questa particolare ipotesi deroga all'articolo 10.

VITALONE. Così facendo, noi lasciamo però in dubbio un principio generale che poi è derogato da una norma particolare, la quale finisce per coprire il medesimo ambito di operatività.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non è proprio così. Tante volte si presenta una querela oralmente.

VITALONE. Comunque è un problema su cui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. La discussione si sta facendo tecnica. Vorrei chiedere al senatore Vitalone se l'osservazione, nell'ipotesi che il problema prospettato sussista, come egli ritiene, mira a lasciare immutata la norma così com'è nel testo del codice attuale e nel testo proposto dal Governo, o se viceversa mira a introdurre la precisazione «proponga oralmente», senza che sia necessario redigere verbale. In sostanza, lei, senatore Vitalone, è per conservare o per specificare?

VITALONE Il problema esiste nei termini indicati dal collega Gallo. Io sono per ripuliture perfette del meccanismo processuale e inciderei anche – perchè questa è la *sedes materiae*, dico io – sulla norma dell'articolo 10 del codice di procedura penale. Infatti si tratta di una scelta legislativa che potrebbe anche essere modificata, perchè quella contenuta nella norma dell'articolo 10 non è una scelta sacrale, un principio insuperabile; ma se non volessimo incidere sul testo di questo articolo dovremmo dire: «proponga, anche fuori dalle forme previste dall'articolo 10».

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuna la formula suggerita dal sottosegretario Cioce, e cioè: «In questo caso non si applica la disposizione prevista dall'articolo 10».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Forse sarebbe eccessivo, signor Sottosegretario; io proporrei «anche oralmente». Se si possono applicare le forme stabilite dall'articolo 10, perchè c'è tempo, modo e possibilità, è meglio e più conveniente, altrimenti si può fare «anche oralmente».

RICCI. A mio avviso, piuttosto che «anche oralmente», sarebbe meglio dire «anche solo oralmente».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Effettivamente è più scandito; meglio allora formularlo così.

VITALONE. Signor Presidente, un'aggiunta brevissima: basterebbe inserire: «...nel processo verbale chi presenta istanza di punizione oppure la propria firma».

PRESIDENTE. La querela è già un'istanza di punizione. Siamo d'accordo sulla perfetta equiparazione di questi due termini e non capisco cosa si potrebbe risolvere in questo modo.

VITALONE. Il problema che si è discusso testè si propone al secondo capoverso dell'articolo 236, dove si ripete la stessa formula. Così come credo che si riproponga il problema, a cui accennavo in ordine al primo comma dell'articolo 235, anche per l'articolo 236. Anche qui il potere di arresto non è collegato alla natura dolosa del reato. Non ho fatto alcuna ricognizione, ma credo che ci siano fattispecie colpose che rientrano nelle previsioni. Per quanto riguarda l'ultimo comma, signor Presidente, vorrei dire, rifacendomi alla mia passata esperienza di magistrato, che non ho mai incontrato sulla mia strada la fattispecie dell'articolo 341, terzo comma, ossia l'oltraggio con attribuzione di fatto specifico. Concordo con i rilievi molto puntuali esposti dal relatore sulla diversa gravità di queste ipotesi criminose rispetto alle altre, però mi sembra una norma sostanzialmente desueta.

Le situazioni invece in cui ci imbattiamo assai spesso sono le fattispecie previste nell'ultimo comma dell'articolo 341. Esse hanno indiscutibilmente una carica di lesività non trascurabile, sia sotto il riflesso del prestigio della funzione sia sotto quello della tutela dell'onorabilità del soggetto passivo del reato; non si può consentire che il pubblico ufficiale fatto oggetto di violenza non abbia il potere di arrestare.

GALLO. Giudice in parte propria.

VITALONE. Non si può consentire che il pubblico ufficiale fatto oggetto di dileggio al cospetto di più persone non sia in grado di porre termine all'offesa al prestigio della propria funzione. Per questo manifesto tutta la mia contrarietà per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 341. Salverei solo la facoltà di arresto nell'ipotesi di oltraggio aggravato da fatti di violenza per i fatti commessi in presenza di più persone e per i fatti di minaccia. Mi preoccuperei assai meno per l'ipotesi del terzo comma; credo, signor Presidente, che sia il caso di procedere ad una ripulitura formale di questo comma, che si rifà a norme che prevedono ipotesi di reato punibili con pene inferiori ai tre anni e ipotesi di reato punibili con pene superiori ai tre anni. Credo che tecnicamente non sia esatta una tale formulazione.

In merito all'osservazione del collega Gallo, mi tratterrei un po' di più sull'articolo 688. È questa una norma che suscita particolari problemi e la collega Marinucci ne aveva fatto rilievi *extra-ordinem*, prima della discussione: certamente noi non possiamo realizzare trattamenti disequitativi tra l'ubriaco e chi è colto in luogo pubblico, secondo la formula del vecchio articolo 729, in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti. È pur vero che questa ultima norma è stata cancellata dal sistema punitivo, per il sopravvento dell'articolo 108 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ma rimane allora scarsamente plausibile che una misura di rigore sia adottata nei confronti di chi viene colto in stato di evidente ubriachezza. Sarei quindi favorevole all'eliminazione della menzione dell'articolo 688.

MARTORELLI. Signor Presidente, mi accorgo che più ci si addentra in questa materia, più sorgono problemi. In effetti qui dobbiamo discutere dell'arresto facoltativo in flagranza mentre ci verrebbe quasi voglia di discutere sulla facoltatività e sulla sua differenza con l'arbitrio.

Vorrei dire che in tale discussione si toccano le radici del potere repressivo dello Stato; come si motiva un arresto facoltativo?

Perchè si arresta in presenza di circostanze nelle quali altri non arrestano? Il discorso diventa profondo. In realtà l'arresto facoltativo non prescrive una precisazione sull'esercizio di tale facoltà, ossia l'agente può arrestare e non dire il perchè. Arrestare in alcuni casi ed evitare di procedere all'arresto in altri casi, che potrebbero apparire eguali, ciò rappresenta una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini di fronte a questa norma ed uno spazio molto ampio di discrezionalità per il pubblico ufficiale nell'esercizio di poteri certamente molto delicati. Non saprei proprio come risolvere questo problema del quale mi limito a rilevare la estrema delicatezza.

Per quanto riguarda l'articolo, signor Presidente, al secondo comma, che tratta dell'arresto obbligatorio, è vero che si dice che si procede all'arresto nei confronti di chi sia delinquente abituale, o per tendenza, o si trovi sottoposto a misure di sicurezza personali; mi pare però che in questa norma debbano rientrare alcune situazioni che oggi sono oggetto di indagine sociologica, politica, giudiziaria estremamente interessanti. Aggiungerei anche chi è stato condannato in forza dell'articolo 416-*bis* della legge n. 646 del 1982 per associazione a delinquere di tipo mafioso.

È vero che fra le misure di sicurezza personale rientrano anche le misure di prevenzione, tuttavia farei menzione delle misure di prevenzione adottate per quel soggetto indiziato di appartenere ad istituzioni di tipo mafioso, oppure sottoposto agli accertamenti personali e patrimoniali di cui alla legge n. 646.

Non escluderei quella categoria di soggetti presa in esame dalla legge n. 646, nei confronti dei quali, come si sa, esiste tutta una problematica (soprattutto per una loro sostanziale emarginazione). Suggerisco, quindi, di introdurre questa categoria all'interno del secondo comma.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Quale sarebbe la formulazione?

MARTORELLI. Chi è stato condannato per il delitto di cui all'articolo 406...

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il problema è già compreso: la misura da adottare è la reclusione.

MARTORELLI. Il problema è quello delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 646 del 1982, ma direi anche che non deve riguardare soltanto chi è stato sottoposto ad accertamenti personali e patrimoniali ma anche chi è ancora sottoposto a tali accertamenti ai sensi della citata legge.

Del resto, signor Presidente, relativamente alle fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge non mi dilungo oltre. Sono, infatti, della stessa opinione del relatore, senatore Gallo. Eliminiamo l'articolo 341, perchè esso, nelle sue ipotesi più gravi, certamente è compreso nei limiti di pena edittale.

Lascerei, invece, il reato di frode in commercio. Si tratta, infatti, di un reato contro l'industria e il commercio; ritengo che in un momento come quello che sta attraversando il nostro paese, in cui la moralità nel commercio è parte importante, anche nella manovra economica e finanziaria, lo si debba lasciare, ripeto, come remora nei confronti di chi esercita il commercio, affinchè si comporti da persona onesta e corretta.

Per quanto riguarda l'articolo 405 pongo soltanto un problema: il collega Gallo all'articolo 405 ha aggiunto l'articolo 406 per ossequio alle norme costituzionali e ai princìpi della civiltà giuridica e comune del nostro paese.

GALLO, *relatore alla Commissione*. E della mia religione.

MARTORELLI. Non sarebbe il caso di eliminare l'articolo 405? Perchè dare rilevanza a questa fattispecie quando l'intervento del pubblico ufficiale si può esaurire efficacemente con l'allontanamento del disturbatore?

Allontanare non è la stessa cosa che arrestare. Non c'è dubbio, infatti, che un comportamento di disturbo vada interrotto e questa facoltà credo che ogni pubblico ufficiale la conservi anche se eliminiamo la facoltà d'arresto dell'articolo 405. Il pubblico ufficiale può sempre allontanare le persone che disturbano le cerimonie religiose.

Per quanto riguarda l'articolo 633 mi rifaccio al discorso del senatore Russo. Anche qui, però, vorrei dire che un temperamento è già nella legge e nell'ordinamento. L'occupatore, in quanto tale, può essere allontanato senza che si proceda all'arresto. Si tratta di due comportamenti certamente diversi che il pubblico ufficiale può adottare: allontanare l'occupatore o arrestarlo.

Infine, introdurrei anche nell'articolo 2 del disegno di legge in esame un comma, un concetto, una indicazione su cosa è facoltativo e cosa è arbitrario.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevoli colleghi, per il fatto che prendo la parola a titolo personale. Il mio intervento sarà molto breve. In generale concordo con tutti coloro che hanno preso la parola e che, esplicitamente o implicitamente, hanno concordato sull'opportunità della restrizione dell'area della popolazione penitenziaria che si vuole perseguire con questo provvedimento, soprattutto rispetto alla popolazione fluttuante che, in realtà, sta in prigione senza sufficiente motivazione. Tutto ciò anche in funzione del riordinamento di questa delicata materia nella quale abbiamo visto che (come nel caso dell'omicidio colposo) molte volte la pratica non coincide con una rigorosa applicazione della legge.

Esistono quindi molti motivi a favore di una modifica delle norme degli articoli 235 e 236 che sono rimaste quasi immuni nel grande mare che in tutti questi anni ha tormentato con le sue onde il codice di procedura penale e, in particolare, le disposizioni concernenti la libertà personale.

Detto questo, in linea di massima concordo con molte delle cose dette dal relatore e dai colleghi intervenuti; concordo soprattutto nell'inclusione dell'espressione «non colposo» in quei commi degli articoli 235 e 236 nei quali questa espressione ancora non si trova; ciò per le considerazioni fatte dal senatore Vitalone e, ovviamente, firmerei quell'emendamento che, in tal senso, venisse proposto al termine della discussione generale.

Per quanto riguarda il tormentato tema della querela, soprattutto per le affermazioni che incidentalmente ha fatto il senatore Battello (che di fatto, poi, la querela è ritardata perchè viene formulata a distanza di tempo), sarei

del parere di non includere la modifica dell'articolo 10 del codice di procedura penale per non fare un riferimento (che avevo suggerito io stesso) alla esclusione dell'applicabilità della norma dell'articolo 10 del codice di procedura penale e per lasciare invariata la formula che era stata suggerita anche dal relatore, di proporre anche solo oralmente la querela. In questo modo si risponderebbe a tutte le esigenze che sono qui emerse.

Riguardo all'articolo 1 della legge n. 646 del 1982 e a quanto detto dal senatore Martorelli, abbiamo già rilevato che i delitti di associazione mafiosa sono compresi nei delitti per cui è prevista la pena della reclusione (parlo del secondo comma dell'articolo 235), mentre si potrebbe prendere in considerazione la misura di prevenzione per affiancarla alle misure di sicurezza personale e soprattutto a quelle di prevenzione di cui alla legge antimafia.

Non sarei d'accordo, però, sul fatto di estendere il riferimento alla legge n. 646 del 1982 anche a quanti siano sottoposti a procedure accertative. Infatti un semplice inizio dell'accertamento in corso mi sembrerebbe eccessivo perchè introdurrebbe un principio che mi preoccupa molto, soprattutto sotto il profilo delle presunzioni per quanto riguarda il trattamento delle persone colte sia pure nella flagranza di questi delitti.

Per quanto attiene, invece, all'ultimo comma dell'articolo 236 riformato (ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame) non c'è dubbio che ognuno degli argomenti sollevati dal relatore durante la sua relazione in sede referente e riprodotti qui, oggi, dà vita a perplessità e considerazioni, tutte le volte che si esce dal quadro del comodo riferimento ai limiti edittali della pena per entrare in una selezione di singole figure criminose.

Il terreno infatti si fa più impegnativo perchè ci si trova a confronto diretto e a contatto con la realtà viva di queste singole figure di reato.

Per quanto riguarda l'articolo 341 del codice penale, presenterò un emendamento, perchè sono a favore della modifica della formula dell'attuale disegno di legge governativo, nel senso di sostituire alla menzione dell'intero articolo 341 solo quella del quarto comma dell'articolo 341. Ritengo infatti che l'oltraggio aggravato dalla minaccia o dalla violenza o dalla presenza di più persone (che purtroppo può dare luogo, lo riconosco, ad abusi da parte del pubblico ufficiale) sia una previsione che nell'attuale situazione italiana e nel costante ricorso alla violenza non si può non tenere presente. Mi rendo conto dei pericoli di arbitrarietà insiti nell'istituto dell'arresto in flagranza, nel fare della stessa parte offesa un giudice addirittura della libertà personale del cittadino; non è che non sia consapevole e compenetrato di queste ragioni, che mi portano senz'altro ad escludere che si possa dar luogo ad arresto facoltativo in flagranza per oltraggio semplice, ma quando penso alle manifestazioni di violenza esistenti nel paese contro i pubblici ufficiali, quando penso alle tipiche manifestazioni camorristiche, non ritengo che si possa sottrarre all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, sempre che ci riesca, la possibilità di arrestare l'oltraggiatore per violenza o minaccia, la quale ultima poi, a mio avviso, a volte supera in gravità la violenza stessa.

Per quello che riguarda la materia delle offese alla religione che, concordo con il relatore, andrebbe rimaneggiata, penso debba condividersi la proposta dello stesso relatore circa il richiamo, nel provvedimento al nostro esame, dell'articolo 406 del codice penale, da inserire in aggiunta all'articolo 405, già previsto. Le linee che egli ha suggerito e anche la formulazione mi sembrano da accettare. Posso capire le osservazioni del

collega Martorelli relative alle ipotesi di un allontanamento dalla funzione religiosa al posto dell'arresto, ma mi pare che dobbiamo guardare al quadro della tutela della tranquillità pubblica di chi vuole partecipare ad una funzione religiosa. Non si può negare che la società italiana vive da un lato certamente sotto l'arbitrio di molti pubblici ufficiali, ma dall'altro lato vive anche sotto l'intollerabile manifestazione ricorrente di violenza, alla quale preferirebbe sottrarsi. Ora, non so fino a che punto le leggi di sicurezza prevedano l'allontanamento. Il principio generale è che i reati devono essere addirittura impediti e che l'allontanamento sia consentito; però ci sono incertezze in tutta questa materia, per cui il potere di arresto, pur rendendomi conto dei pericoli che comporta, lo manterrei nelle linee che il senatore Gallo ha suggerito.

Per quanto riguarda l'articolo 515 del codice penale sono indifferente e mi rimetterò alla maggioranza che si determinerà su questo punto. Ci sono infatti ragioni favorevoli e contrarie che possono essere variamente prese in considerazione.

In riferimento al richiamo, nel provvedimento al nostro esame, dell'articolo 633 del codice penale, che presenta problemi delicatissimi, nutro perplessità circa il suo mantenimento. Fa infatti una certa impressione vedere incluso nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 questo reato punito da una pena molto bassa, per di più a querela di parte.

Sono pienamente d'accordo sulla menzione, nel disegno di legge al nostro esame, degli articoli 707 e 708 del codice penale, come suggerito appunto dal relatore fin dalle sue proposte originarie.

Sono viceversa molto perplesso sul mantenimento del richiamo all'articolo 688 del codice penale, perchè se da un lato, non citandolo, ci si priva di uno strumento che in certe situazioni può sembrare indispensabile – ad esempio in certi casi estremi di ubriachezza flagrante e manifesta – dall'altro, menzionandolo, nascerebbe effettivamente un problema di costituzionalità rispetto all'avvenuta soppressione dell'articolo 729 del codice penale. Pertanto, se la Commissione ritiene veramente che questo potere di allontanamento da parte della polizia sussista, credo che anche la menzione dell'articolo 688 possa essere cancellata.

RICCI. Signor Presidente, colleghi, ripercorrerò brevemente i punti relativi alla discussione che si è svolta, mi pare, in modo estremamente utile e approfondito fino a questo momento a partire dalla relazione del senatore Gallo, per dire che per quanto riguarda la questione dei reati colposi che devono essere esclusi, secondo la proposta del senatore Vitalone, dalla obbligatorietà dell'arresto, sono pienamente d'accordo. E sono d'accordo, così come del resto ha manifestato il suo consenso anche il Presidente, perchè mi sembra che qui praticamente si tratti di omologare una norma a quella che è di fatto una prassi, e quindi mi pare estremamente opportuno chiarire che è per i delitti dolosi e non anche per quelli colposi che si stabilisce la regola dell'obbligatorietà dell'arresto, ferma restando la considerazione che possono esservi reati di carattere colposo per i quali, sia per ragioni relative alle indagini sia per la loro gravità, occorra una fase di privazione della libertà personale, che però potrà essere effettuata direttamente dal magistrato attraverso l'emanazione dell'ordine o del mandato di cattura. Mi pare quindi che l'obbligatorietà dell'arresto non si ponga come necessaria sotto questo profilo.

Per quanto riguarda la questione della querela, sono d'accordo con la formula suggerita dal senatore Gallo, che mi pare trovi il consenso generale, relativa alla necessità di passare dall'intenzione di proporre la querela, così come è previsto nel disegno di legge (che poi potrebbe non essere eseguita nei fatti, il che renderebbe praticamente illegittimo l'arresto) all'effettiva proposizione della querela, sia pure con il minimo di forme e quindi anche solo oralmente, purchè la proposizione della querela ci sia come tale.

Per quanto riguarda la questione dell'oltraggio al pubblico ufficiale, sono d'accordo con il relatore per la soppressione della menzione dell'articolo 341 del codice penale nelle parti in cui prevede la fattispecie di reato per cui l'arresto è facoltativo. Infatti, quando il reato è aggravato, per esempio ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 341, e quando come normalmente accade concorrono più aggravanti contemporaneamente, come per esempio quella della presenza di più persone, quella dell'uso della violenza o altri fatti di questo genere, secondo una giurisprudenza che credo sia assolutamente pacifica si hanno più momenti aggravanti e successivi della pena, per cui praticamente la preoccupazione che qualcuno ha manifestato che in questi casi si debba dare al pubblico ufficiale la possibilità di procedere all'arresto in flagranza è assorbita dal fatto che di fronte a fatti particolarmente gravi in materia di oltraggio non c'è bisogno di una previsione di arresto facoltativo perchè si rientra nell'ambito dell'arresto obbligatorio.

PRESIDENTE. In che senso?

RICCI. La giurisprudenza è orientata nel senso che quando sussistono più circostanze, di quelle previste dall'ultimo comma dell'articolo 341, andiamo praticamente a superare la pena dei cinque anni e quindi l'arresto diventa obbligatorio. Noi non priviamo quindi il pubblico ufficiale, di fronte a fatti particolarmente gravi, della possibilità di arrestare.

D'altra parte, secondo me questo corrisponde anche a un indirizzo di politica legislativa; nel nostro paese abbiamo da troppo tempo pensato che il prestigio del pubblico ufficiale si tuteli soprattutto con la facoltà di arresto, la severità con cui è punito l'oltraggio nei suoi confronti, eccetera. Tuttavia sappiamo bene che il prestigio del pubblico ufficiale non è certo garantito da maggiori possibilità repressive in questo senso.

Tanto più, e mi preme ricordarlo, che sono molti più gli arresti compiuti ad esempio dai vigili urbani, che non dai carabinieri, anche perchè il prestigio del carabiniere nei confronti del cittadino è maggiore e rende inutile il ricorso ad altre forme di intervento. Credo che in sede di revisione di questo genere di reati bisognerà considerare, per le forme più lievi di oltraggio, la possibilità di ridurre la pena che attualmente, come è prevista dal codice, è molto dura. Quindi, anche per queste considerazioni generali, sarei dell'avviso di togliere il riferimento all'articolo 341 per l'arresto facoltativo.

Per quanto riguarda l'articolo 633, del codice penale (Invasione di terreni o edifici) concordo con il Presidente che la questione è molto delicata per le ragioni che sono state fatte presenti dal senatore Russo e per ragioni di ordine generale; qui si rischia veramente di dare alla polizia la facoltà di arresto in relazione a situazioni rispetto alla cui legittimità vi è poi eventualmente da discutere, perchè, ad esempio, può trattarsi di casi di

occupazione avvenuti nel corso di uno sciopero e così via. Io sarei addirittura dell'avviso di togliere il riferimento all'articolo 633 dal capoverso del secondo articolo, perchè mi sembra che resti assolutamente fermo, per una norma di carattere generale, il dovere di impedire che un reato venga consumato o portato ad ulteriori conseguenze, per cui non vi è dubbio che la polizia possa intervenire per l'allontanamento; se l'allontanamento è misura sufficiente, non vedo perchè si debba procedere all'arresto. Certo, se ci sarà opposizione all'allontamento, il titolo che potrà giustificare l'arresto sarà quello della resistenza, rispetto al quale non sorge problema, perchè gli articoli 336 e 337 del codice penale prevedono reati rispetto ai quali l'arresto è obbligatorio. Tenendo perciò conto di questa possibilità, credo che l'articolo 633 possa tranquillamente essere escluso dalla facoltà di arresto, anche per le complesse implicazioni cui già altri colleghi hanno fatto riferimento.

Pur valutando con molta attenzione le ragioni relative alla libertà del culto e delle funzioni religiose contenute nella proposta formulata dal relatore, ritengo tuttavia che il ragionamento che ho sinora svolto potrebbe essere applicato anche alle ipotesi previste dagli articoli 405 e 406 del codice penale. Anche qui, infatti, ove sia sufficiente il puro e semplice allontanamento di chi conduce opera di turbamento, non c'è motivo di procedere all'arresto. Se invece ci fosse opposizione e resistenza all'allontanamento, si potrebbe intervenire da parte della polizia sotto il profilo dell'arresto per un reato diverso e più grave. Quindi sarei favorevole a non considerare l'articolo 405 tra quelli che consentono facoltà di arresto, come proponeva anche il senatore Martorelli, proprio sotto lo specifico profilo delle osservazioni che mi sono permesso di fare. Escluderei invece la condizione della non residenza nel territorio dello Stato dai casi di facoltatività dell'arresto previsti dal secondo comma dell'articolo 236 del codice di procedura penale nel testo previsto dall'articolo 2.

Infatti essa viene considerata come una condizione da sola sufficiente a legittimare l'arresto facoltativo e ciò mi sembra assolutamente non omogeneo alle altre condizioni previste nello stesso articolo ed assolutamente non opportuno, per non dire vessatorio, nei confronti dei non residenti nel territorio dello Stato.

Perciò toglierei l'inciso che prevede tale fattispecie, e mi riservo di presentare un emendamento soppressivo delle parole «ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato». Queste argomentazioni ed il conseguente giudizio sono anche estensibili all'articolo 633.

Proseguendo nel nostro esame, mi trovo perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Martorelli quando ha parlato della opportunità di porre dei limiti e delle condizioni alla facoltà discrezionale del pubblico ufficiale di procedere all'arresto; altrimenti si dà al pubblico ufficiale una possibilità di agire in modo arbitrario e non mi pare che in questo possa essere sufficiente un obbligo di motivazione (a parte il fatto che non si potrebbe fare obbligo di motivazione al poliziotto negli stessi termini in cui lo si può imporre al magistrato). Credo che in relazione all'esercizio della facoltà di arresto si potrebbe fare riferimento alla gravità del fatto e forse, più particolarmente o compiutamente, al grave ed immediato pericolo per la collettività.

In tal modo si potrebbe disporre che l'arresto può essere facoltativamente operato nei casi previsti dall'articolo 2 quando i fatti sono particolarmente gravi o comunque determinano un grave ed immediato pericolo per la collettività.

Credo – salvo nuove proposte che potranno venire da altri colleghi – che questa possa essere un'indicazione di contenuti alla quale potrà ispirarsi il pubblico ufficiale nell'esercizio della sua facoltà discrezionale.

Detto questo però vorrei avanzare una proposta di integrazione del disegno di legge che tende a muoversi secondo lo spirito e gli obiettivi che sono volti soprattutto – come risulta dalla relazione – ad evitare che esista all'interno delle carceri un continuo via vai di detenuti che vengono poi, se non prosciolti, comunque scarcerati, per cui si verifica un grave fenomeno di intasamento delle carceri dovuto a motivi di scarsa gravità.

Questa proposta potrebbe darci la possibilità – e in tal senso recupero, sia pure con modificazioni, lo spirito di una iniziativa legislativa che il nostro Gruppo ha presentato alla Camera dei deputati – di ottenere un ulteriore avanzamento verso gli obiettivi che ci proponiamo, facendo in modo che quando vi è arresto in flagranza, almeno per quanto riguarda i reati di competenza del pretore, vi sia il trasferimento diretto dell'arrestato – senza passaggio attraverso le carceri – davanti al pretore.

Il giudizio, in questo caso, verrebbe celebrato molto più rapidamente, sull'esempio anche di quelle che sono esperienze positive di altri ordinamenti giuridici, come quello inglese. Tutto ciò sicuramente è possibile davanti al pretore; infatti il giudizio è più rapido perchè la funzione di giudice e di pubblico ministero viene concentrata nella medesima persona e perchè le decisioni relative alla legittimità, quindi alla convalida o meno dell'arresto, sono prese dallo stesso organo che poi dovrà emettere il giudizio.

Pertanto pregherei i colleghi e in particolare modo il Presidente di vedere se non sia possibile, dopo l'articolo 2, inserire un articolo 2-*bis* che potrebbe rappresentare, a mio avviso, una utile e positiva integrazione del disegno di legge. Si tratterebbe di modificare (e mi riservo di presentare un emendamento) l'articolo 505 del codice di procedura penale che, come è noto, prevede il giudizio direttissimo davanti al pretore. Il testo, quindi, potrebbe essere formulato, salvi i suggerimenti da parte dei colleghi, in questa maniera: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto in flagranza per un reato di competenza del pretore» – quindi limitando la questione al pretore – «entro 24 ore dall'arresto o dalla scadenza del giorno festivo in cui esso è avvenuto conducono l'arrestato direttamente davanti al pretore avvertendo il difensore di fiducia e citando oralmente l'offeso dal reato e i testimoni. Il pretore al quale venga presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale, quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto. Se l'arresto è convalidato, il pretore, formulata l'imputazione, procede al giudizio secondo le norme del procedimento direttissimo». Infine, su istanza dell'imputato, può concedere un termine di rinvii, ovvero un rinvio, di non più di cinque giorni per organizzare la difesa.

Fino a questo momento è chiaro che l'arrestato non è ancora entrato in carcere. Se, però, chiede un termine, dovrà entrare in carcere. Inoltre, se l'arresto non è convalidato perchè il pretore stabilisce che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, si procede a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale (archiviazione). Se, invece, l'arresto non è convalidato per altri motivi, il pretore può procedere nel giudizio direttissimo, sempre che l'imputato lo consenta. In questo caso l'imputato viene messo in libertà; poichè tutti i dati necessari alla celebrazione del

processo sono acquisiti, se l'imputato lo consente, non si vede perchè non si debba procedere al processo.

L'obiettivo che si potrebbe raggiungere con una normativa di questo genere è duplice: innanzi tutto evitare che vi sia un *turn-over* nelle carceri rispetto agli imputati che vi restano molto spesso dagli 8 ai 15 giorni (la cui permanenza è soltanto aggravativa del sistema carcerario e non ha alcun significato reale); in secondo luogo avere un giudizio rapido ma sufficientemente garantito. Quindi da un lato si potrebbe raggiungere l'obiettivo della decompressione del sistema carcerario, dall'altro l'accelerazione dei giudizi. Si tratta, quindi, di una norma che integra utilmente il presente disegno di legge in quell'ottica lungo la quale si muovono i provvedimenti sottoposti al nostro esame e il cui obiettivo fondamentale è quello di dare funzionalità e rapidità all'amministrazione della giustizia.

GOZZINI. Signor Presidente, oggi il fine del legislatore deve essere quello duplice (ma integrato reciprocamente) dell'accelerazione dei processi e dell'inviare in carcere meno gente possibile. Tutto questo non tanto sotto la pressione della situazione del sovraffollamento (i cui dati sono certamente allarmanti) quanto per la coerenza del nostro ordinamento con i criteri e gli orientamenti più moderni, per i quali la custodia preventiva deve essere una misura eccezionale. Allora il criterio di giudizio di tutti gli emendamenti che sono stati proposti deve essere proprio quello dell'allargamento del disegno di legge presentato dal Governo in ordine all'invio in carcere.

Concordo, quindi, con gli emendamenti che propongono le parole: «delitto non colposo» per quanto riguarda gli articoli 235 e 236 del codice di proceduta penale; concordo anche sulla soppressione del riferimento a coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato (secondo comma degli articoli 235 e 236) e sulla soppressione del richiamo all'articolo 341 del codice penale. Mi permetto, però, di dire alcune cose sulla questione dell'articolo 405 del codice penale.

Sono d'accordo con il relatore e con quanti hanno sostenuto la necessità, per quanto riguarda l'articolo 405, di procedere in direzione di un pari trattamento tra Chiesa cattolica e altre chiese o confessioni religiose. Infatti possiamo dire che non esiste più una religione di Stato e questo per vari motivi fra i quali il riconoscimento presente nelle bozze di Concordato (che sono state oggetto di discussione anche in Parlamento) e la rinuncia esplicita ai privilegi da parte della Chiesa cattolica (il famoso passo 76 della «Gaudium et Spes»). A questo riguardo si tenga anche presente l'incontro del Papa con la Chiesa evangelica verificatosi pochi giorni fa.

La mia perplessità dipende dalla discutibilità di due concetti: il concetto di vilipendio (sul quale non mi soffermo) e quello di culto ammesso; quest'ultimo risente di una prospettiva del problema del tutto diversa da quella attuale.

Inoltre, sempre per quanto riguarda l'articolo 405, la questione attinente al turbamento delle funzioni religiose può essere risolta anche senza ricorrere all'arresto, e ricorderò il «Processo all'Isolotto» del 1969, in cui l'articolo 405 fu utilizzato per un intervento in questioni che riguardavano esclusivamente la Chiesa cattolica e che non interessavano minimamente lo Stato.

FILETTI. Penso che il disegno di legge muova dalla esigenza preminente di evitare e comunque limitare il fenomeno del sovraffollamento nelle carceri, ma che presupposto dello stesso disegno di legge possa ritenersi anche quello di evitare la detenzione a persone che poi, come spesso avviene, possano essere assolte con una qualsiasi formula oppure possano godere di benefici della legge, quale ad esempio la sospensione condizionale. Pertanto, a nome del mio Gruppo, esprimo, con un giudizio di carattere globale, parere favorevole in ordine alla *mens* del disegno di legge.

Venendo, poi, alla enucleazione delle varie ipotesi di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge medesimo, mi sembra che fondatamente i colleghi abbiano rilevato come la limitazione dell'obbligatorietà dell'arresto debba riferirsi ai delitti non colposi. Parimenti sono d'accordo, quando si fa riferimento alla proposizione della querela, che sia necessario un atto concreto di proposizione della querela, anche se ciò non avvenga con la forma scritta, ma soltanto con una manifestazione di volontà oralmente espressa.

Circa l'ipotesi di cui all'articolo 341, anche io sarei per il depennamento di questa previsione nella sua totalità, senza alcuna specifica menzione del quarto comma dell'articolo medesimo. Però, sarei anche d'accordo per l'inclusione nell'ultimo comma dell'articolo 2 del reato di cui all'articolo 406 del codice penale, perchè, attesa l'inclusione dell'articolo 405, non vedo le ragioni per le quali non debba usarsi lo stesso trattamento per i delitti commessi contro i culti riconosciuti nello Stato.

Il senatore Ricci, a conclusione del suo intervento, ha proposto una modifica dell'articolo 505 del codice di procedura penale. Mi sembra necessario prestare particolare attenzione a questa proposta perchè, pur facendosi riferimento soltanto a delitti di competenza pretorile, è forse opportuno un procedimento alquanto celere tostochè vengano arrestate persone che abbiano commesso reati di non rilevantissima entità. Pertanto, ritengo che quando il senatore Ricci presenterà il suo emendamento per la modifica dell'articolo 505, bisognerà esaminare con particolare attenzione la proposta che si muove nell'ambito del procedimento direttissimo.

Allo stato, non avrei altro da aggiungere; mi sono espresso sinteticamente e penso così di aver collaborato alla celerità dei lavori.

PALUMBO. Sono d'accordo sul provvedimento nel suo complesso, con i rilievi che sono stati formulati in parte anche dallo stesso relatore, in ordine alla necessità di fare in modo che la querela sia coevamente proposta al momento in cui si procede all'arresto, sia con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1, sia con riferimento al penultimo comma dell'articolo 2 (rispettivamente articoli 235 e 236 del nuovo testo). Sono altrettanto dell'avviso che, per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 235, allorchè si tratti di misure di sicurezza personale, si faccia qualche riferimento alle misure riguardanti la prevenzione nei confronti del fenomeno mafioso, che è di una particolare pericolosità sociale, in questo momento.

Vorrei, però, soffermarmi qualche momento sulle previsioni di cui all'articolo 236, ultimo comma, del nuovo testo. Ho la sensazione che noi continuiamo, in questa occasione, come in tante altre, a stabilire norme e a stabilire altrettante e forse anche più complesse eccezioni. Il che è un andazzo tipico della legislazione italiana che dovremmo cercare di limitare il

più possibile. Mi pare che sia del tutto inopportuno l'inclusione tra le ipotesi di arresto facoltativo di una serie di casi, che trovo abbastanza disomogenei tra di loro e che peraltro non hanno lo stesso grado di pericolosità sociale; mi pare che sia del tutto inopportuna e che dovrebbe essere limitata il più possibile. Andiamo con ordine. Articolo 341: sono dell'avviso che il riferimento all'articolo 341 debba essere del tutto eliminato, come diceva poco fa il senatore Filetti; potrei accedere all'ipotesi subordinata del senatore Vitalone in ordine al mantenimento del riferimento all'ultimo comma dell'articolo 341, ma poichè quest'ultimo comma non fa riferimento soltanto alla violenza o minaccia, ma anche alla pluralità delle persone, dal momento che non può non esserci tale pluralità, allora mi pare che veramente in questo caso o si fa riferimento soltanto alla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo stesso, oppure si elimina del tutto qualsiasi riferimento, che forse è la cosa migliore da fare. Vi è anche la possibilità, come mi suggerisce ora lo stesso relatore, di qualificare il riferimento in maniera ulteriormente specifica.

Devo dire che ho qualche perplessità sull'articolo 353, per quanto riguarda il riferimento alla turbata libertà degli incanti. Non so se questo sia un reato abbastanza frequente, comunque non mi sembra che in esso vi sia una grande pericolosità, anche perchè, tra l'altro, si manifesta con una serie di atteggiamenti e di azioni di tipo del tutto particolare che forse si prestano scarsamente all'arresto in fragranza. Il turbamento degli incanti non avviene all'asta pubblica, ma avviene in maniera ben diversa. Pertanto, una previsione del genere mi sembrerebbe abbastanza strana. Sono anche dell'avviso che se si vuole includere l'articolo 405 (io preferirei escluderlo del tutto), allora si deve estendere l'ipotesi anche all'articolo 406, in maniera tale da equiparare il più possibile la religione cattolica con i culti cosiddetti ammessi. Così come sarei anche dell'avviso di mantenere il riferimento all'articolo 633 del codice penale. Non concordo con il senatore Ricci, perchè non è detto che la invasione di edifici o terreni altrui determini necessariamente un'azione di resistenza nei confronti del pubblico ufficiale. Basterebbe, infatti, riuscire a chiudersi in casa e avere l'accortezza di non uscire e non aprire all'ufficiale di polizia giudiziaria; in tal caso non vi sarebbe neanche minaccia nei confronti del pubblico ufficiale e, quindi non si configurerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

RUSSO. In questo caso è sufficiente l'allontanamento.

PALUMBO. Ma si può anche non riuscire ad allontanarlo, perchè se non apre la porta, non si può fare.

RUSSO. Però il fatto stesso di non aprire è resistenza.

PALUMBO. Ma non vi è nè violenza nè minaccia. Poichè la resistenza al pubblico ufficiale presuppone che ci sia la violenza o la minaccia, non si può neanche procedere all'arresto per tale reato.

Quindi, sarei favorevole al mantenimento del riferimento all'articolo 633 e per la soppressione invece del riferimento all'articolo 688; ho ascoltato quanto rilevato dal senatore Vitalone e pertanto ritengo che non abbia senso che non si possa procedere all'arresto di chi è colto sotto l'effetto della droga, mentre è possibile farlo nel caso di ubriachezza.

Il riferimento all'articolo 707 mi lascia abbastanza perplesso; comunque, se così deve essere, aggiungiamo anche – come diceva il relatore – il riferimento all'articolo 708, che mi sembra la cosa più giusta soprattutto nel momento in cui non si va certo in giro con i grimaldelli o con strumenti del genere ma con le mazzette di banconote da centomila lire, frutto di reati così frequenti nel nostro Paese.

Mi riserverò comunque di presentare anche io emendamenti e non ho altro da aggiungere per il momento.

BATTELLO. Vorrei fare due osservazioni; una è *ad adiuvandum*, qualora sussistessero ancora perplessità sulla questione dello straniero. Vorrei rilevare che ci muoviamo pienamente nell'ambito di una politica del diritto che recentemente ha visto intervenire la Corte costituzionale, in materia di legislazione doganale sui monopoli, sull'ipotesi di arresto di straniero. La norma della legge doganale faceva espresso riferimento alle ipotesi codicistiche, quindi non vi dovrebbero essere perplessità di alcun genere.

La seconda osservazione riguarda – come già evidenziato dai senatori Ricci e Martorelli – l'opportunità di rivedere, nel disegno di legge, l'articolo 241 del codice di procedura penale, laddove si disciplina l'esercizio della facoltà di arresto da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica. Mantenere l'attuale testo normativo, anche se giurisprudenzialmente svuotato, ma formalmente esistente, laddove fa mero riferimento alle qualità morali della persona, ritengo che sia fuorviante oggi, allo stato attuale della legislazione, perchè questa, per quanto riguarda gli ordini e i mandati, è andata avanti molto velocemente, al punto che oggi, con l'ultima novella sul tribunale della libertà, le ipotesi per cui è consentita la privazione provvisoria della libertà sono talmente normativizzate da diventare tassative, e sono le tre note ipotesi: la fuga, l'inquinamento delle prove e la pericolosità sociale. Il presidente Vassalli in teoria dice addirittura che le ipotesi non sono tre ma due più una; comunque, sono perentoriamenre normativizzate. In questo caso, invece, ci muoviamo ancora molto nel vago, e occorre assolutamente ovviare a ciò, proprio perchè, a mio avviso, vi è l'esigenza di distinguere tra la natura preistruttoria o istruttoria dell'intervento restrittivo della libertà personale per ordine o mandato dell'autorità giudiziaria e quella nettamente pre-cautelare dell'intervento restrittivo della libertà personale adottato da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica.

Proprio stante la diversa natura dell'intervento restrittivo, che in un caso – ripeto – è istuttorio, nell'altro invece nettamente pre-cautelare, come estrinsecazione dell'esercizio dei poteri che, in base agli articoli 224 e seguenti del codice di procedura penale, fanno capo alla polizia giudiziaria, per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, proporrei una formulazione che potrebbe essere la seguente: «l'esercizio della facoltà di arresto da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica è subordinato alla presenza degli estremi di cui all'articolo 254» – ma, ecco la novità – «ove non si possa altrimenti impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori». Il criterio quindi quale è? È la precautelarità degli interventi.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Senatore Battello, la mia formulazione era «grave e immediato pericolo per la collettività, determinato da un comportamento non altrimenti eliminabile».

BATTELLO. Quindi, siamo perfettamente d'accordo su questo punto, proprio per evidenziare la diversa natura dell'intervento della polizia nei confronti dell'intervento restrittivo della libertà personale da parte del pubblico ministero, del pretore o del giudice istruttore.

Inoltre, vorrei fare un'ultima osservazione, ma questa è priva di conseguenze immediate; tuttavia, ritengo che sia necessario tenerla presente. Mi consta – e li ho esaminati nuovamente questa mattina – che siano giacenti presso l'altro ramo del Parlamento una serie di disegni di legge di quasi tutte le forze politiche che attengono, sì, a diversa materia, cioè ai limiti della carcerazione preventiva, ma novellano l'articolo 255, laddove si fa il computo dei tetti massimi per l'esercizio del potere restrittivo della libertà personale da parte del pubblico ministero, del pretore e del giudice istruttore. Ora, poichè l'articolo 255 del codice di procedura penale recita «agli effetti degli articoli precedenti», ritengo – non è che lo temo perchè è un'evenienza alla quale anzi guardo con favore – che tutta questa materia, tutti questi tetti, attorno ai quali oggi ci siamo molto affaticati e che in taluni casi ci sono sembrati tali da rendere necessaria l'introduzione di clausole eccettuative per reati singolarmente determinati, potrebbero essere rimessi in discussione tra non molto, ove l'articolo 255 sia novellato. Credo cioè che sia necessario richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questi provvedimenti all'esame della Camera, introducendo modifiche al computo delle pene edittali, potrebbero determinare, se definiti, non lievi problemi di coordinamento con il provvedimento in discussione, che proprio sul *quantum* della pena viene a graduare la possibilità della propria applicazione.

È una riflessione che non attiene direttamente alla materia, però è bene averla presente.

PRESIDENTE. Attiene, invece, senza dubbio a tale materia. A questo punto, vorrei fare alcune considerazioni di carattere globale, diverse dalle precedenti.

Ho ascoltato con grande interesse gli interventi svolti finora nel corso della discussione, dai quali, al di là del quadro attualmente segnato dalla proposta governativa, sono emersi problemi che certamente attengono a questa materia, ma che non sono stati in alcun modo considerati in tale proposta.

Ho quindi alcune perplessità, avendo chiesto e ottenuto la sede deliberante per quello che era lo schema governativo, sia pure con tutte le modifiche che già il senatore Gallo e altri senatori avevano preannunciato.

Mi riferisco a tre questioni che richiedono particolare attenzione. La prima attiene alla proposta del senatore Ricci, che vorrebbe modificare in questa sede l'articolo 505 del codice di procedura penale, concernente il procedimento direttissimo davanti al pretore.

L'altra è quella, che proviene da vari senatori, che propongono una migliore, più chiara e più netta configurazione della facoltà di arresto in flagranza; è stata altresì rilevata l'esigenza di introdurre nella legge, fin da questo momento, criteri per questo così importante e decisivo potere discrezionale. Anche il senatore Battello ha particolarmente insistito su questo tema.

Vi è un terzo aspetto, cioè quello ugualmente sollevato dal senatore Battello alla fine del suo intervento. Egli rilevava che ci troviamo in presenza

di procedure legislative, presso la Camera dei deputati, in materia di carcerazione preventiva; da tale provvedimento probabilmente scaturirà una modifica dell'articolo 235 del codice di procedura penale e quindi questo aspetto va certamente tenuto presente quando si parla di pene edittali anche in tema di arresto in flagranza di reato. Diversamente saremo costretti a rivedere poi i contenuti che in questo momento ci illudiamo di conferire agli articoli 235 e 236. Dopo aver brevemente richiamato l'attenzione della Commissione su questi tre aspetti, secondo me dobbiamo andare avanti, seguendo gli intendimenti del Governo, il quale ha ritenuto di dover scindere il pacchetto dei provvedimenti nel momento in cui lo ha sottoposto al giudizio delle Camere.

Per quanto riguarda l'esigenza, nella nuova disciplina dell'arresto in flagranza di reato, di delineare i poteri discrezionali dell'autorità di polizia quando essa procede all'arresto, trovo che, nonostante che tale esigenza configuri un aspetto distinto, può ben rientrare nel campo in cui abbiamo richiesto ed ottenuto la sede deliberante.

Invece – anche se ovviamente a titolo personale condivido la proposta avanzata dal senatore Ricci, anche per avere un giudizio davvero immediato da parte del pretore, dinanzi al quale, nel caso di arresto in flagranza di reato, dovrebbe comparire l'arrestato – penso che, con la modifica dell'articolo 505 del codice di procedura penale, andremmo davvero a toccare un altro campo della procedura penale; usciremmo completamente dal quadro dell'arresto in flagranza di reato e dal disegno di legge che il Governo ci ha presentato. Soprattutto vorrei sottolineare che esistono provvedimenti che dovranno venire all'esame del Senato e che adesso sono all'attenzione della Camera. Andremmo cioè a toccare materie sulle quali dovremo ancora intervenire; ad esempio, dobbiamo tenere in considerazione un disegno di legge governativo che prevede un consistente aumento della competenza penale del pretore.

Esprimo – lo ripeto – adesione personale alla proposta del senatore Ricci nello spirito e nei propositi che la animano. Ci sarebbe comunque il problema di legiferare in un campo che non è strettamente legato a quello dell'arresto in flagranza di reato, nel quale peraltro entreremmo senza conoscere gli esiti e gli sbocchi perchè tutto attiene alla modifica della competenza dell'organo giurisdizionale. Infatti, ove accettassimo il principio del procedimento per direttissima, andremmo ad incidere sostanzialmente sulla competenza del pretore.

Per concludere, ritengo che dobbiamo procedere tenendo presente che siamo di fronte alla coesistenza di una pluralità di disegni di legge aventi oggetti diversi, che il Governo ha preferito mantenere nel quadro di una certa autonomia, ma che certamente hanno importanti punti di collegamento.

RICCI. Signor Presidente, mi rendo conto delle perplessità espresse rispetto alla proposta da me avanzata, e mi conforta molto la dichiarazione che ella ha voluto esprimere e che già prima aveva manifestato il senatore Filetti riguardo alla utilità sia pure futura di una proposta di tal genere.

Credo comunque che le difficoltà rilevate, in fondo di carattere più che altro formale, debbano essere superate con la buona volontà della Commissione, salvo naturalmente l'esame approfondito, anche dal punto di vista tecnico, della proposta, che peraltro penso sia opportuno enucleare in

un emendamento in modo che i colleghi possano averla sotto gli occhi e possano fornire i suggerimenti eventuali per il perfezionamento tecnico.

Comunque credo che dobbiamo compiere uno sforzo e non perdere questa occasione. La proposta da me formulata, a mio avviso, si muove esattamente nell'ottica ed è adeguata alla portata del disegno di legge al nostro esame. Capisco che la materia non è la stessa, ma riguarda comunque le conseguenze che derivano, per lo meno per quanto riguarda la competenza del pretore, dal fatto che venga esercitato il dovere o la facoltà dell'arresto. Vorrei poi notare, signor Presidente, che non può rilevarsi un conflitto con altre proposte di legge che sono all'esame del Parlamento; infatti conosciamo il quadro complessivo di tali proposte di legge.

Intendo parlare in particolare dei disegni di legge del Governo; questa norma non è la stessa o analoga rispetto a quella che appare in alcuni punti di quei disegni di legge. Mi pare che questa possa essere la *sedes materiae* nella quale esaminare e modificare disposizioni di questo tipo, ove ne venga riconosciuta l'esigenza; e mi pare che si stia già delineando un consenso intorno ad essa.

Intanto penso che possa essere utile e necessario il parere del Governo in ordine alla proposta, eventualmente previa riflessione che dovrà essere fatta con i competenti organi ufficiali in una sede non improvvisata, perchè la proposta è stata formulata oggi e forse occorre un minimo di approfondimento e di meditazione.

Non è per suggerire alcunchè al Governo ma ove anch'esso, presentatore di questo disegno di legge, manifestasse il consenso in ordine a questa proposta, credo che l'unico ostacolo sarebbe rappresentato dal fatto che non si può procedere in sede deliberante, perchè si andrebbe oltre il nostro mandato: ma ove tutti i Gruppi fossero d'accordo questo ostacolo sarebbe superabile.

Possiamo inserire una norma di questo genere, eventualmente chiedendo una conferma della sede legislativa. Ho molto timore che altrimenti, se rinunciamo a cogliere questa occasione, rischiamo di deferire lo stesso compito ad altra sede.

Sostanzialmente non sarei propenso ad una rinunzia anche per i motivi ricordati dal nostro Presidente, di cui apprezzo il valore. Al contrario, propongo di verificare se sia praticabile l'inserimento di tale norma (o di una norma simile) e di approfondire, anche sotto il profilo tecnico, tutto ciò che sarà ritenuto necessario, muovendosi nell'ottica generale delle disposizioni che sono al nostro esame.

PRESIDENTE. Vorrei invitare ancora il senatore Ricci a riflettere sul fatto che se da una parte c'è l'inconveniente di rinunziare ad una occasione di questo tipo, dall'altra si rischia però di fare ritardare un provvedimento che è stato da tutti concordemente ritenuto urgente e che è destinato ad entrare in vigore immediatamente. Quindi, secondo me, è preferibile adottare la proposta della Commissione bilancio perchè, quando il disegno di legge assumerà maggiore complessità, investirà necessariamente altri terreni, implicando anche l'ambito amministrativo del Governo.

DI LEMBO. Ella, signor Presidente, mi ha preceduto. Debbo prendere atto della sua sensibilità in ordine ai problemi che investono anche altri disegni di legge. Desidero far notare che abbiamo sentito parlare di proposte

che non abbiamo ben compreso nella loro interezza. Sono stati citati innumerevoli emendamenti, alcuni presentati anche dalla mia parte politica. Per orientarci in tutta questa serie di emendamenti non basterebbe una bussola.

Come Ella giustamente ha affermato, siamo partiti dal presupposto che questo era un disegno di legge importante che doveva essere approvato subito per gli obiettivi ai quali mirava; non possiamo perciò allargarne i confini, incidendo su altre tematiche e su ulteriori problematiche.

Non ho partecipato finora alla discussione generale, perchè essa altro non è stata che una anticipazione della discussione sui singoli emendamenti. Mi sono riservato quindi di intervenire sui singoli emendamenti, desiderando esprimere la mia opinione riguardo al problema degli stranieri e riguardo all'articolo 341 del codice penale.

Per tale ragione ritengo che sia necessario conoscere il testo di tutti gli emendamenti annunciati, in modo da poterli studiare con attenzione e soprattutto per poterci meglio orientare. Mi rendo perfettamente conto della opportunità di modificare oggi la maggior parte delle norme del codice di procedura penale, ma credo che questa non sia la sede adeguata. Perciò concordo pienamente con la implicita proposta del Presidente, nel senso di rimeditare le considerazioni emerse e gli emendamenti annunziati, dei quali non abbiamo il testo. Questo anche per decidere se sia opportuno allargare l'oggetto del provvedimento in discussione, con il rischio di anticipare o di entrare in collisione con altri disegni di legge al nostro esame. Non so se sia meglio, a questo punto, che sia il relatore che il Governo replichino, o se sia più opportuno che anche essi abbiano il testo di tutti gli emendamenti, in modo da poter esprimere con cognizione di causa la loro opinione e le loro proposte per le eventuali soluzioni.

Propendo per la seconda ipotesi, anche perchè il relatore e il Governo, con la loro replica, potrebbero anticipare scelte che i rispettivi Gruppi potrebbero non essere propensi a compiere.

PRESIDENTE. Il senatore Di Lembo ha avanzato una proposta sulla quale desidererei avere subito il parere del Governo, dopo l'intervento del senatore Palumbo.

PALUMBO. Personalmente sento il bisogno di riflettere sul problema sollevato dal senatore Ricci. Riguardo alla formulazione tecnica, che ho cercato di sintetizzare per iscritto per meglio chiarirmi le idee, ritengo che non ci siano grossi problemi, anche perchè è una questione che potrà essere affrontata in seguito. Al contrario intendo soffermarmi sul merito e sulla logica del nostro lavoro. Affrontando il problema delle modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza, sarebbe bene aggiungere anche norme di ordine processuale per poter avere una visione più globale del problema. Se riusciamo ad accordarci su una formulazione tecnica congrua ed idonea, potremmo anche andare un po' oltre la lettera del provvedimento al nostro esame, per affrontare il problema dell'arresto in flagranza nella sua globalità, in modo che anche la Commissione possa valutare con maggiore competenza gli emendamenti presentati, con particolare riferimento all'emendamento del senatore Ricci che a me sembra il più completo e il più meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Ritengo che gli emendamenti in ogni caso debbano essere rivisti con attenzione. Vorrei ascoltare il parere del Governo, non in sede di replica, ma in questa fase.

VITALONE. Riterrei opportuna una breve sospensione al fine di poter maggiormente approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non sono troppo d'accordo, ma non ho obiezioni.

PRESIDENTE. Credo che la sospensione potrebbe essere utile per meglio riflettere e che interrompendo i lavori potremmo chiudere anticipatamente la discussione generale. Poichè non si fanno osservazioni, sospendiamo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,35 e sono ripresi alle ore 13,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione.* Ci sembra che dalla discussione, che è stata fervida e ricca di suggerimenti, siano emerse alcune questioni nodali in ordine al disegno di legge sul quale ci dobbiamo pronunciare. La prima è che siamo tutti d'accordo nel ritenere che debba essere accentuato il momento di conformità a quelle che sono le direttive emanate in sede internazionale circa il carattere eccezionale delle misure restrittive della libertà personale. Quindi, tutta la disciplina sul potere d'arresto deve essere uniformata.

Non metto in dubbio che vi siano anche considerazioni di ordine tattico che riguardano lo sfollamento, ma ci sembrano considerazioni di carattere vicario. Come ho già detto, lo spessore culturale di questo provvedimento verrebbe veramente impoverito se ci limitassimo a fare cenno, solo o prevalentemente, a questo bisogno di ordine pratico, molto importante, ma soltanto pratico.

Il primo problema fondamentale di fronte al quale ci troviamo è quello che nasce già in sede di primo comma degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, a proposito della previsione o meno dei delitti colposi. Si è molto discusso in proposito e varie opinioni sono state avanzate. Come relatore sarei personalmente di un certo avviso, che però – nonostante l'abitudine che ho di cercare di convincere, avendo anche una enorme disponibilità ad essere convinto – posso trovare l'occasione di modificare, specialmente dopo aver ascoltato eventuali osservazioni del Governo. Sono dell'avviso che occorrerebbe mantenere l'attuale dizione del primo comma dell'articolo 235 per ciò che concerne le fattispecie che danno luogo alla obbligatorietà dell'arresto. Non mi pare che i delitti colposi dei quali si è parlato, a cominciare dagli omicidi colposi soprattutto quelli che avvengono per violazione delle norme sulla circolazione stradale e per infortuni sul lavoro, per non parlare, poi, dei reati di comune pericolo, di danno, eccetera, siano tali da non giustificare un provvedimento come quello dell'arresto. Vi è un senso solidaristico che obbliga non solo a non voler commettere l'illecito, ma anche a tendere al massimo la propria facoltà perchè l'illecito non si

compia. Lo sforzo di solidarismo che ci deve accomunare tutti mi pare che, per quanto concerne il primo comma dell'articolo 235, dovrebbe farci confermare la dizione del Governo.

Chiedo scusa, ma proprio perchè mi voglio mantenere in termini molto brevi, procedo sulla traccia degli articoli o dell'articolato. Il secondo comma allarga al di sotto del limite dei 5 anni l'obbligatorietà dell'arresto, con quella dizione che ha sollevato critiche pressochè unanimi, riferita alle persone le quali non abbiano residenza nel territorio dello Stato.

Come relatore avevo proposto che fosse soppresso questo inciso, però, grazie alle amichevoli e sagge osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione, mi sono convinto che probabilmente si ignorerebbe una esigenza contenuta nella *ratio legis*. Quindi, passando dal negativo al positivo, ad avviso del relatore, sulla scorta dei suggerimenti ricevuti, la parole «coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato», contenute nell'articolo 1, tendente a sostituire l'articolo 235 del codice di procedura penale, e l'analoga formulazione ripetuta nel successivo articolo, che tende a sostituire l'articolo 236 del codice di procedura penale, dovrebbero essere più opportunamente modificate nella seguente dizione: «chi si trova illegalmente nel territorio dello Stato», che è tutt'altra cosa e mette a riparo il turista venuto semplicemente a visitare il Papa, che altrimenti verrebbe accomunato a chi ha precedenti giudiziari.

Per quanto riguarda poi il caso dei delitti punibili a querela della persona offesa, e in particolare la procedibilità a querela, ci sembra più idonea la formulazione «l'offeso dal reato dichiari, anche solo oralmente... di voler proporre la querela».

Appare invece singolarmente limitativa la norma laddove parla di «offeso dal reato» il quale «dichiari all'ufficiale...»; ci sono infatti casi in cui non sussiste la titolarità di questo potere di dichiarazione di volontà di proposizione di querela da parte dell'offeso dal reato, ma da parte di soggetti che vengono ad essere una specie di sostituti processuali della persona offesa, come ad esempio è il caso del minore. Si era quindi pensato di modificare l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 235, «qualora l'offeso dal reato dichiari...», con una formulazione più adeguata che potrebbe essere la seguente: «qualora il titolare dell'esercizio del diritto di querela dichiari di proporre» eccetera.

PALUMBO. Si potrebbe alleggerire la norma e dire: «qualora venga proposta querela», cioè in termini impersonali; è infatti ovvio che la querela può essere proposta solo dal titolare di tale diritto.

GALLO, *relatore alla Commissione*. D'accordo, senatore Palumbo, accolgo il suo suggerimento.

PALUMBO Si potrebbe anche dire, più semplicemente: «se viene proposta querela».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Quindi, la formulazione potrebbe essere la seguente: «qualora, davanti all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo, venga proposta querela».

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 236, convengo che il potere di arresto facoltativo in flagranza possa essere limitato ai soli delitti

dolosi, dicendo «chi è colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale» eccetera. Ci troviamo evidentemente di fronte a situazioni molto diverse da quelle contemplate nell'articolo 235.

Vi è anche il problema della motivazione, che ritengo molto importante, sul quale i senatori Ricci, Martorelli, Martello e Russo si sono particolarmente soffermati. La formula più semplice potrebbe essere la seguente: «hanno facoltà di arrestare, indicandone i motivi, chi è colto in flagranza di un delitto non colposo», formula che già ricorre nella legge e che snellisce la procedura.

L'ultimo comma dell'articolo 236 richiama gli articoli 341, 353, 385, 405, 418, 515 e 633 del codice penale.

L'articolo 341 ha dato luogo ad una delle discussioni più animate. Mi sono convinto dell'opportunità che almeno per la fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'articolo 341, cioè quando l'offesa è recata con violenza o minaccia, o in presenza di una o più persone, sia mantenuta la possibilità dell'arresto facoltativo in flagranza. Si tratta quindi di arresto puramente facoltativo, non obbligatorio, sempre alla condizione che ne sia indicato il motivo.

Per quanto riguarda l'articolo 353, ritengo che sia figura criminosa e che debba pertanto rimanere indicato. Lo stesso vale per gli articoli 385, 418 e 515.

Inoltre ho proposto, e continuo a proporre, la menzione dell'articolo 406, unitamente all'articolo 405. Si tratta di questione di natura politica più che tecnico-giuridica. Sono pienamente d'accordo sul fatto che le esigenze alle quali vogliamo far fronte potrebbero esser compiutamente risolte anche con la soppressione della menzione dell'articolo 405, ma avremo in tal caso un segnale in negativo. Nel momento in cui, invece, accanto all'articolo 405, menzioniamo anche gli articoli 403, 404 e 406, diamo un segnale positivo della volontà politica di pervenire ad una equiparazione dei delitti contro la religione, sia contro il culto cattolico, sia contro i culti ammessi nello Stato. Questo dovrebbe costituire evidentemente un dato preliminare all'equiparazione delle sanzioni punitive per le relative fattispecie criminose. Mi permetterei quindi di insistere su questa formulazione proprio per il suo valore politico di segnale dato in una certa direzione, che proprio in questi giorni ci viene indicata con la maggiore autorevolezza possibile.

L'articolo 633 presenta veramente problemi molto gravi. La formula che ha proposto il senatore Russo, «a meno che quest'ultimo reato non sia commesso nel caso di sciopero», mi pare molto pericolosa sul piano tecnico, perchè mescola la liceità dell'esercizio di un diritto costituzionalmente sancito con tutti quei fatti criminosi che si pongono in essere allo scopo di poter arrivare ad un più comodo, più facile, più agevole esercizio del diritto di sciopero. Escluderei quindi questa formula, in considerazione anche delle osservazioni che sono state espresse da non pochi senatori intervenuti.

Se si vuole, in conformità con le indicazioni che sono sorte dall'interno della Commissione, limitare la sfera di applicabilità dell'articolo 633 del codice penale, suggerirei una formula che però vi sottopongo come problematica: «a meno che quest'ultimo delitto sia stato determinato da motivi politici o sociáli». Si tratta comunque di una proposta che mi sembrerebbe meno pericolosa proprio in quanto meno statutiva di un principio rispetto a quella che fa riferimento alla finalità di sciopero.

Per quanto riguarda l'articolo 688 del codice penale, mi sembra che il riferimento debba essere escluso. Si è parlato molto di quelle che possono essere le conseguenze di questa esclusione, nel caso di un ubriaco il quale si riveli pericoloso per sè o per gli altri. L'esclusione è dovuta soprattutto alla problematica di legittimità costituzionale più volte avanzata.

A me pare però che le conseguenze, alle quali il comportamento di colui che realizza una fattispecie prevista dall'articolo 688 può portare, trovino già un rimedio nell'articolo 219 del codice di procedura penale il quale dice che la polizia giudiziaria deve impedire che i reati «vengano portati a conseguenze ulteriori». Le «ulteriori conseguenze» non è detto che debbano essere criminose; sono «ulteriori conseguenze» e pertanto comprendono non solo atti di aggressione, di violenze, di danno, ma anche gli atti autoconservativi; per esempio, l'ubriaco il quale minacci il suicidio, eccetera. È preciso dovere della polizia giudiziaria ovviare a queste conseguenze.

Per quanto riguarda l'articolo 708 del codice penale, direi che esiste una concordia piena. Le osservazioni in tema di armi mi sembrano superate dal rilievo che la legge parla di reati, con previsione anche delle fattispecie contravvenzionali.

Voglio soltanto far riferimento alla proposta di considerare come elemento soggettivo, che dà luogo alla possibilità di arresto facoltativo o di arresto obbligatorio nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 235 del codice di procedura penale, la situazione di coloro i quali sono sottoposti a misure di prevenzione o rispetto ai quali sia in atto una procedura di accertamento. Esprimo qui una mia impressione personale: sono abbastanza contrario ad una equiparazione delle misure preventive a misure che, come quelle di sicurezza, salvo i due casi assolutamente isolati ed episodici del quasi-reato, presuppongono la commissione di un reato.

La misura di prevenzione ha tutta un'altra finalità, tutta un'altra stuttura e pertanto esiterei a porla sul medesimo piano. Quindi su tal punto conserverei il testo chiaro e preciso propostoci dal Governo.

Direi che in questa velocissima carrellata ho esaurito i punti centrali che la discussione ha messo in luce. C'è – ed ho davvero finito – l'emendamento sottoscritto dai senatori Ricci, Martorelli, Gozzini, Filetti e Palumbo. Qui vi è un rilievo di carattere metodologico-formale del Presidente, ritenendosi che l'articolo 505 del codice di procedura penale rappresenti materia estranea al disegno di legge sul quale dobbiamo votare. Il problema mi pare di tale delicatezza ed importanza da meritare una sorta di riflessione, quindi inviterei tutti i colleghi a meditare attentamente.

Un ultimo rilievo riguarda la procedibilità a querela della persona offesa. Chiedo scusa se faccio un passo indietro per far riferimento all'articolo 244 del codice di procedura penale, in cui viene espressamente disposta la necessità di mettere in libertà la persona arrestata, per mancanza di querela. Occorrerebbe altresì secondo me far posto all'ipotesi di remissione della querela già presentata. Potremmo cioè avere una procedura del seguente tipo: il soggetto, titolare dell'esercizio del diritto di querela, propone la querela stessa e così rende possibile la facoltà o il dovere di arresto a seconda dei casi; se viene attuata la remissione della querela, c'è una automatica messa in libertà dell'arrestato.

MARINUCCI MARIANI. Non entro assolutamente nel merito degli argomenti che sono stati trattati così egregiamente.

Per la verità volevo proprio porre una domanda al rappresentante del Governo prima della sua replica, cioè rinnovare la richiesta di avere dati particolareggiati per quanto attiene alle statistiche della detenzione. Ne spiego il perchè: la *ratio* di questo provvedimento – lo diceva la relazione stessa – è proprio quella di risolvere il problema dell'affollamento delle carceri intraprendendo una nuova via, e cioè non più quella dei provvedimenti di clemenza, ma quella di ridurre i motivi dell'arresto.

Ora mi veniva da pensare appunto che dovremmo realmente sapere per quali reati specificamente queste carceri sono affollate; perchè la relazione dice: «Si tenga presente che l'arresto in flagranza che viene operato dai componenti della polizia giudiziaria riguarda circa la metà degli imputati che entrano nei penitenziari», quindi tantissimi. Se continuiamo non solo ad ampliare, ma a non ridurre questi provvedimenti, al termine dei nostri lavori, abbastanza gravosi, ci troveremo di fronte a un provvedimento che non cambia di fatto la situazione. In particolare, quando si fa riferimento agli stranieri, non v'è dubbio che c'è da specificare che si tratti di stranieri che si trovano illegittimamente in Italia. Il fatto è che sono proprio gli stranieri che sono qui illegittimamente a costituire gran parte della popolazione fluttuante delle nostre carceri.

Con questa osservazione voglio anche sottolineare che coloro i quali non venissero arrestati per obbligatorietà dell'arresto, potrebbero esserlo per facoltà e tutto sommato cambierebbe il titolo della detenzione ma sarebbero altrettanti.

Riguardo il problema degli stranieri detenuti, se non aboliamo tale previsione per i non residenti nel territorio dello Stato, lasceremo sicuramente entrare e uscire dalle nostre carceri, per furti semplici oppure aggravati, una quantità di persone che vi soggiornano per un certo periodo di tempo e che costano allo Stato circa duecentomila lire al giorno, all'atto della loro scarcerazione essi vengono accompagnati al confine, ma rientrano in Italia per altre strade, finendo in genere di nuovo in carcere. Che senso ha tutto questo? Per decidere se eliminare o no il secondo comma degli articoli 1 e 2 riguardante i non residenti nel territorio dello Stato, dobbiamo prima conoscere esattamente i reati per cui tanta gente è in carcere.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, colleghi, farò innanzi tutto osservazioni in parte ovvie.

Tutti voi sapete che il Governo ha presentato un «pacchetto» di misure in materia di giustizia penale, misure che sono state definite dal Governo particolarmente urgenti. Se fosse possibile stabilire una graduatoria dell'urgenza, oserei dire che le misure contenute nel disegno di legge al nostro esame si collocano nelle prime posizioni. Sicuramente animato da questo spirito io ho aderito, in rappresentanza del Governo, alla concordata richiesta di trasferire in sede legislativa l'esame di questo disegno di legge.

Vi fu, come tutti ricorderete, la puntuale relazione del senatore Gallo, con una serie di emendamenti che possono essere o meno condivisi; ma di questo discuteremo in seguito.

Nella scorsa seduta della Commissione si manifestò unanimità di consensi sulla relazione e sugli emendamenti proposti.

Sono venuto oggi, ve lo confesso, convinto che il tutto si dovesse ridurre alla enunciazione di un certo numero di emendamenti. Il senatore Ricci lo ha forse dimenticato, ma a chiusura della scorsa seduta si chiese al

rappresentante del Governo di indicare quale incidenza il trasferimento in sede deliberante potesse avere sul provvedimento. Ho preparato la risposta per il senatore Ricci e mi riservo quanto prima di rispondere agli altri interrogativi in modo da non deludere le vostre attese.

Venendo qui ritenevo di dover esplicitare il parere del Governo sugli emendamenti preannunziati, sui quali ero preparato. Senonchè devo rilevare che è stato presentato oggi un emendamento firmato dal senatore Ricci e da altri senatori, sono stati inoltre annunziati ulteriori emendamenti ed avanzate nuove proposte sulla base della discussione odierna.

Mi chiedo adesso: se la discussione dovesse ulteriormente procrastinarsi, significa che non sussistono più nella convinzione generale i motivi di urgenza che hanno indotto la Commissione a richiedere una sede diversa da quella nella quale il disegno di legge era stato assegnato? Affermo ciò in relazione ad alcune proposte di emendamenti che sono indubbiamente apprezzabili, come anche l'illustre Presidente ha già rilevato, ma che sconvolgono il disegno di legge così come è stato presentato e sul quale il Governo chiede con la massima urgenza una decisione, in quanto esso è collegato e collegabile con altri provvedimenti pendenti presso l'altro ramo del Parlamento; nello stesso tempo queste proposte non hanno una concreta e effettiva attinenza con l'oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Naturalmente non posso essere oggi nella condizione di rispondere con precisione al senatore Ricci, il quale mi ha già chiaramente invitato a meditare: credo che non dovrò essere il solo a meditare su tale problema che ha un suo peso rilevante ed una sicura importanza.

Signor Presidente, il Governo si augura che non arrivino, da un momento all'altro, emendamenti di importanza e rilevanza pari a quelli presentati dal senatore Ricci; in tal caso infatti l'esame verrebbe rimandato nel tempo, prevedendo anche che, per accelerare i tempi, si ritenga necessario nominare una Sottocommissione per la redazione di un testo del provvedimento, poichè le nuove proposte sconvolgono il disegno di legge originario.

RICCI. Signor sottosegretario, per quanto mi riguarda posso rassicurarla di non avere alcuna intenzione di presentare emendamenti al di fuori della discussione di oggi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Presidente ha evidenziato tre emendamenti che indubbiamente hanno una loro rilevanza.

GALLO, *relatore alla Commissione.* Signor sottosegretario, uno riguarda l'introduzione di una regolamentazione della facoltà dell'arresto in flagranza che si risolve con la indicazione dei motivi che inducono ad avvalersi di tale facoltà. La formula nel codice di procedura penale è già prevista per il fermo *a fortiori* e deve rimanere per l'arresto. È quindi un problema superato.

PRESIDENTE. L'altro non è un emendamento ma un riverbero di ciò che si è venuto delineando presso la Camera dei deputati. Rimane soltanto la proposta del senatore Ricci.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Se, come dichiarate, non esistono altre questioni, come rappresentante del Governo

posso affermare che, per quanto attiene alla proposta di emendamenti formulata nella scorsa seduta, avrei potuto rispondere ad essa.

Però, dovendo rispondere anche a quell'emendamento importante del senatore Ricci, sul quale ritengo che sia necessario un momento di riflessione, e alla richiesta della senatrice Marinucci, mi riservo di dare una risposta generale nella prossima seduta.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Anche noi ci impegniamo, dopo opportuna riflessione, per un dibattito costruttivo.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO